



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

B

**Clausole contrattuali relative alla  
Procedura negoziata MEPA per la fornitura biennale di  
Reagenti per Immunometria Speciale per l'U.O. Patologia Clinica**

**Art. 1  
OGGETTO DELLA FORNITURA**


1. La fornitura ha ad oggetto **Procedura negoziata MEPA per la fornitura biennale di Reagenti per Immunometria Speciale per l'U.O. Patologia Clinica**
2. Il contratto che si instaura, con l'atto deliberativo, è un contratto di somministrazione di durata quadriennale, al fine di livellare la scadenza con la procedura aperta, precedentemente espletata, nella quale non si sono avute offerte.
3. Il rapporto contrattuale decorrerà dall'adozione dell'atto deliberativo.
4. I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO richiedenti, che sarà determinato dalle patologie che si risconteranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.

**Art.2  
ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei materiali richiesti **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.
2. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina.
3. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, **all'Area Provveditorato ed Economato dell'Azienda Ospedaliera**, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
6. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

**Art.3  
INADEMPIENZE / PENALITA'**

1. **Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine)**




Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a Euro 516,46  $\Leftarrow$  0,50%;
  - per ordini superiori a Euro 516,47 e fino a 5.146,57  $\Leftarrow$  1%;
  - per ordini superiori a Euro 5.164,58  $\Leftarrow$  2%;
2. **Il frazionamento della consegna** rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.
3. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell'art.2 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
4. Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti ai comma 5. e 6. dell'art.2, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa
5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed acquistare il materiale non consegnato, naturalmente di diversa produzione, da altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato.
6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.
7. Le penali previste per il mancato adempimento e/o per il ritardo nell'adempimento non hanno la funzione di limitare il risarcimento ben potendo l'Azienda Ospedaliera agire per la risarcibilità dell'eventuale maggior danno arrecato.
8. **Qualora, inoltre, l'ordine rechi la dicitura "CONSEGNA NON DILAZIONABILE"**, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell'interesse dell'Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:
- a) l'ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l'amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione), allo scadere del decimo giorno;
  - b) verrà applicata una penale "una tantum", il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;
  - c) l'Amministrazione procederà all'acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.
  - d) La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell'eventuale residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

#### Art.4 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e le condizioni economiche e contrattuali concordate, imputabili a colpa della ditta contraente, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

#### **Art.5**

### **GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA**

Nel caso venisse accertato che il materiale consegnato non abbia le caratteristiche richieste, la ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla sostituzione, immediatamente o, per motivate ragioni che dovranno essere comunicate ed accettate dalla stazione appaltante, entro il termine massimo di cinque giorni.

La merce contestata sarà restituita al fornitore anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che il fornitore pretenda compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice.

L'Azienda ospedaliera non assume comunque alcuna responsabilità per il deperimento e la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

#### **Art.6**

### **MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

#### **Art.7**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art. 1664 c.c. e dell'art.1456 c.c. per persistenti ritardi nelle consegne o per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Inoltre si precisa che qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino, da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi, questa Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento.

#### **Art.8 CONTROVERSIE**

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

#### **Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà risolto ipso iure nei seguenti casi:

1. Sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. Recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
3. Recidiva nei ritardi delle consegne o nell'effettuare consegne parziali nonché nell'eventuali sostituzioni;
4. Fallimento dell'aggiudicatario.
5. Dichiarazione di fuori uso della strumentazione

#### **Art.10 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata

---